



CITTÀ DI NARNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 86 del 29-12-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 08:00, presso la Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. Dei sottoelencati Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. **17** e assenti n. **0**.

Francioli Michele	Presente	Lucarelli Lorenzo	Presente
AGOSTINI FRANCESCA	Presente	Carlaccini Andrea	Presente
Svizzeretto Fabio	Presente	Leonardi Andreina	Presente
Zitti Mirko	Presente	Ricci Claudio	Presente
Fociani Eleonora	Presente	Favetta Michele	Presente
Bonifazi Lorenzo	Presente	Antonini Arianna	Presente
Cari Cecilia	Presente	Daniele Gianni	Presente
Bruschini Sergio	Presente	Poggiani Rebecca	Presente
Chiaromonti Barbara	Presente		

Assume la presidenza il Signor Francioli Michele in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE dott. Chieruzzi Paolo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Bonifazi Lorenzo
Antonini Arianna
Bruschini Sergio

Prop. 92/2022 Oggetto: Determinazione aliquote IMU

Illustra la Proposta l'Assessora Tiberti

La Presidente Antonini espone i contenuti della seconda commissione del 28.12.2022

Si procede con la votazione e la proposta viene approvata con n 12 favorevoli e 5 contrari (Poggiani, Chiaramonti, Bruschini, Daniele e Cari)

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. 160/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019, all'art. 1 comma 738, prevede l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'imposta municipale propria di cui al comma 738 si applica a tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

considerato che

- i commi 739-783 dell'art. 1 della Legge 160/2019, definiscono i presupposti dell'imposta, il soggetto attivo e i soggetti passivi e la base imponibile, individuando le diverse fattispecie;
- dispongono sulle aliquote base da applicare, sull'eventuale potestà comunale, sulle detrazioni, le esenzioni e le riduzioni della base imponibile e delle aliquote da applicare;
- normano sulla data entro la quale i Comuni devono deliberare le aliquote, sulle modalità e i tempi di pubblicazione dell'atto e sull'individuazione della figura del Responsabile del tributo;
- l'Ente con proprio atto di C.C. n. 95/2021 ha definito le aliquote 2021;
- ad oggi gli interventi normativi a seguito del DL 34/2020 in esecuzione all'Emergenza Covid nulla dispongono in merito alle esenzioni Imu 2021 e che, qualora tali interventi vengano normati successivamente al presente atto saranno prontamente presentati all'attenzione degli organi di indirizzo politico in base a quanto indicato nelle normative stesse;

tenuto conto del documento istruttorio allegato alla presente proposta di Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dove vengono approfonditi i predetti punti affrontati qui solo in modo sintetico;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile espressi in calce all'allegato documento istruttorio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

visto il parere dell'Organo di revisione dei conti

DELIBERA

- 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di mantenere invariate le aliquote dell'anno precedente e pertanto di stabilire le aliquote IMU 2023 nella seguente misura:

Immobili	Aliquote 2023 (per cento)
Abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06
Altre categorie catastali e aree fabbricabili	1,06
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado	0,86

- 3) di stimare le entrate IMU 2023, in base alle aliquote stabilite, in € 4.000.000,00 che verranno introitati al Bilancio 2023, cap. 60 ; Codice di Bilancio 1.01.01.06.000
- 4) di dar mandato all'Ufficio Tributi del Comune di Narni a pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2023, le aliquote deliberate. Ai fini della pubblicazione, l'Ufficio Tributi del Comune di Narni sarà tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Si pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 134 del Tuel che è approvata con n 12 favorevoli e 5 contrari (Poggiani, Chiaramonti, Bruschini, Daniele e Cari)

COMUNE DI NARNI

AREA DIPARTIMENTALE SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI SOCIALI UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- la L. 160/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019, all'art. 1 comma 738, prevede l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'imposta municipale propria di cui al comma 738 si applica a tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

viste

- la Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 37 del 11-06-2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) a partire dal 2021.
- la Deliberazione della Giunta Municipale N°. 135 del 29-06-2021 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile Dell' Imposta Municipale Propria (Imu)

considerato che:

- come definito all'art. 1 comma 740 della L. 160/2019, “il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”;
- per definizione dell'art. 1 commi 742 e 743 della L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

- come stabilito dall'art. 1, comma 741 della medesima Legge:
 - o “per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato”;
 - o “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”
- sono considerate alla stregua di abitazioni principali anche:
 - o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - o un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

la stessa non risulti locata o in comodato d'uso In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

tenuto conto che:

- la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, moltiplicatori diversi a seconda delle categorie catastali, riportati all'art. 1 comma 745 della L. 160/2019; il valore degli immobili in categoria D non iscritti in catasto, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli è calcolato secondo i dettami dell'art. 1 comma 746;
- l'art. 1 commi 747 e 760 stabiliscono rispettivamente una riduzione del 50 per cento della base imponibile e del 25 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per particolari fattispecie;

Preso atto che per il 2022 i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso, sono divenuti esenti ai sensi dell'art 1 comma 751 Legge n. 160/2019, che ha introdotto modifiche relativamente ai beni merce rendendoli esenti IMU a decorrere dall'anno 2022

valutato che:

- da norma, le aliquote di base, la potestà decisionale comunale e le detrazioni applicabili sono stabilite secondo la seguente tabella:

Immobili	Aliquote di base (per cento)	Potestà comunale	Detrazioni	Riferimenti di Legge
Abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5	+ 0,1 o riduzione fino all'azzeramento (con Deliberazione di Consiglio Comunale)	€ 200,00	Art. 1, commi 748 e 749 L. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1	Riduzione fino all'azzeramento	-	Art. 1, comma 750 L. 160/2019
Terreni agricoli	0,76	Aumento fino all'1,06 o diminuzione fino all'azzeramento		Art.1 comma 752 L. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86 (di cui l'aliquota lo 0,76 è riservato allo Stato)	Aumento sino all'1,06 o diminuzione fino allo 0,76 (con Deliberazione di Consiglio Comunale)		Art.1 comma 753 L. 160/2019
Altre categorie catastali e aree fabbricabili	0,86	Aumento sino all'1,06 o diminuzione fino all'azzeramento (con Deliberazione di Consiglio Comunale)		Art.1 comma 754 L. 160/2019

Stimato quanto stabilito dai commi 755 e 756 dell'art. 1 della L. 160/2019;

dati calcolati per il bilancio di previsione su dati 2021	aliquote proposte	ipotesi gettito imu da b.d.ipotesi 2023/2021	quota imu comune ipotesi 2023/2021
Abitazioni Principali	0,000	9.571,76	5.112,55
Pertinenze	0,000	196,78	105,11
In Uso Gratuito	0,860	354.921,24	189.573,50
Strumentali Agricoli	0,200	49.229,45	26.294,85
Altre Abitazioni (Cat A/01-A/09)	1,060	2.201.876,09	1.176.084,47
Insedamenti Prod. (A/10,C/03 e Cat	1,060	3.530.345,72	1.885.657,78
Altri Fabbricati	1,060	869.367,69	464.353,94
Aree Fabbricabili	1,060	473.327,82	252.817,81
Terreni Agricoli	1,060	0,000	-
totale di cui		7.488.836,55	4.000.000,00
Fondo Solidarietà Comunale trattenuta 2021		1.076.875,03	
QUOTA STATO IPOTESI 2019 (0,76 % per Imm. D)		2.411.961,52	
QUOTA RISERVATA AL COMUNE		4.000.000,00	
risuddivisione secondo Siope			
PRIMA CASA (A1-A8-A9)	0,6	5.217,65	
ALTRI FABBRICATI NON RESIDENZI	1,06	1.391.952,82	
ALTRI FABBRICATI RESIDENZIA	1,06	2.350.011,72	
AREE FABBRICABILI	1,06	252.817,81	
TOTALE		4.000.000,00	

letti i commi 757-783 dell'art. 1 della Legge 160/2019, e in particolare:

il 767, che statuisce che “le aliquote... hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757... entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”;

il 778, secondo il quale “il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”;

Preso atto del fatto che:

- Ad oggi gli interventi normativi a seguito del Dl. 34/2020 in esecuzione all'Emergenza Covid nulla dispongono in merito alle esenzioni Imu 2023 e che, qualora tali interventi vengano normati successivamente al presente atto saranno prontamente presentati all'attenzione degli organi di indirizzo politico in base a quanto indicato nelle normative stesse.
- Il gettito come sopra evidenziato sarà oggetto di valutazione ogni trimestre da parte dell'ufficio tributi e che la valutazione di che trattasi comporterà sempre l'aggiornamento del bilancio per il permanere degli equilibri, in ogni momento si ritenga di agire nel rispetto dei principi di prudenza e di trasparenza;

viste

- la Deliberazione del Consiglio Comunale N°. 37 del 11-06-2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) a partire dal 2021.
- la Deliberazione della Giunta Municipale N°. 135 del 29-06-2021 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile Dell' Imposta Municipale Propria (Imu)

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile espressi in calce all'allegato documento istruttorio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e il parere dell'Organo di revisione di Conti;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

si propone

1) di mantenere invariate le aliquote dell'anno precedente e pertanto di stabilire le aliquote IMU 2023 nella seguente misura:

Immobili	Aliquote 2023 (per cento)
Abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Terreni agricoli	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06
Altre categorie catastali e aree fabbricabili	1,06

abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a titolo di comodato a parenti in linea retta entro il secondo grado	0,86
--	------

- 2) di stimare le entrate IMU 2023, in base alle aliquote stabilite, in € 4.000.000,00, che verranno introitati al Bilancio 2023, cap. 60 ; Codice di Bilancio 1.01.01.06.000 acc. _____
- 3) di dar mandato all'Ufficio Tributi del Comune di Narni a pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2023, le aliquote deliberate. Ai fini della pubblicazione, l'Ufficio Tributi del Comune di Narni sarà tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 4) di dichiarare, con seconda votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, così da dar modo all'Ufficio di comunicare con la maggior celerità possibile le aliquote come stabilite, e dar altresì certezza tributaria ai Cittadini.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

AREA DIPARTIMENTALE: BILANCIO

Unità operativa: UFFICIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000

Parere Esito: Favorevole

Narni, 23-12-2022

IL/LA DIRIGENTE DELL'AREA
Sepi Lorella

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267/2000

Parere Esito: Favorevole

Narni, 23-12-2022

IL/LA DIRIGENTE dell'Area Dipartimentale
Servizi Finanziari- Gestione delle Risorse
Sepi Lorella

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Francioli Michele

IL SEGRETARIO GENERALE
Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista dall'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Narni, 29-12-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Chieruzzi Paolo